

Il baratto è la forma temporanea per poter spendere le criptovalute

DI MAURIZIO DATILO

Mentre il ministero dell'Economia e delle Finanze muove i primi passi incerti e lenti verso una regolamentazione dell'uso dei bitcoin, gli operatori economici si muovono più velocemente e a passi che appaiono sicuri, per sfruttare appieno le opportunità offerte dalle valute virtuali. Il Dipartimento del Tesoro ha aperto una consultazione pubblica per curare al meglio la predisposizione di un decreto ministeriale con il quale saranno definite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale saranno tenuti a comunicare al Mef la propria operatività sul territorio della Repubblica italiana. Lo scopo del decreto è quello di poter censire tutti gli operatori professionali che trattano le valute virtuali «ivi compresi gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente a oggetto beni, servizi od altre utilità». Il censimento servirà poi a proporre alla nuova legislatura un set normativo idoneo e corrispondente alle necessità operative del settore.

La strada che il Mef sta utilizzando per censire il fenomeno e tutto il ceto degli operatori è quella di utilizzare il Cad (Codice dell'amministrazione digitale) e l'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria), facendo rientrare in tale registro tutti gli operatori che in un modo o nell'altro trattano la valuta virtuale. Pertanto in forza dell'art. 17-bis del Dlgs 141/2010, col decreto di prossima emanazione saranno stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sono tenuti a comunicare al ministero la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra lo stesso Mef e le forze di polizia, idonee a interdire l'erogazio-

ne dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.

Il registro pubblico sarà dunque informatizzato, istituito presso l'Oam; in esso vi sarà una sezione speciale del Registro, in cui i soggetti in argomento sono tenuti a iscriversi, al fine del legale esercizio della prestazione di servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale.

L'argomento è molto importante, in quanto, a parte l'aspetto fiscale, con questo decreto si aprirebbe la strada per permettere di concludere serenamente operazioni commerciali tradizionali come la vendita di beni o la prestazione di servizi, mediante l'accettazione di valuta virtuale come corrispettivo. In quest'ultimo periodo si è assistito ai primi negozi giuridici conclusi con pagamenti in valute virtuali; tuttavia, al di là delle apparenze, il pagamento del corrispettivo in moneta virtuale è avvenuto con modalità articolate e non sempre di facile attuazione. Ad esempio si è assistito a compravendite immobiliari, dove il notaio rogante ha indicato che il pagamento sarebbe avvenuto in parte in un momento successivo, per opera di transazioni dirette tra le parti, eventualmente riconducibili a una forma di baratto. In tal modo, si è permesso alle parti di trasformare il corrispettivo pecuniario per la vendita immobiliare in scambio diretto di criptovalute (bitcoin nel caso concreto) dal wallet dell'acquirente al wallet del venditore utilizzando lo strumento giuridico della datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento) prevista dal codice civile all'art. 1197. In altri casi simili le modalità con cui si sono concluse le compravendite hanno previsto comunque e sempre trasferimenti/baratti preventivi di valute virtuali tra le parti, al fine di poter dichiarare in atto l'avvenuto

pagamento del prezzo, senza cioè che il notaio dovesse intervenire nell'asseverare il passaggio della valuta virtuale.

L'articolo 49 del Dlgs. n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente superiore ad euro 3 mila.

Le valute virtuali, tuttavia, essendo ancora non di chiara collocazione nello scenario economico, sfuggirebbero parzialmente alle limitazioni di cui all'art. 49 nel momento in cui fossero utilizzate per operare un vero e proprio baratto, o meglio detto scambio, in luogo di un vero e proprio pagamento contro corrispettivo. Anche la stessa bozza del decreto in approvazione definisce all'art. 1 lettera e) la valuta virtuale come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica e non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale; essa è utilizzata come mezzo di scambio (baratto, ndr) per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». Pertanto, nel caso di una compravendita immobiliare, il cedente opererebbe un baratto o meglio uno scambio del proprio bene immobile con un equivalente bene (il bitcoin) rappresentativo di un determinato valore. In pratica è come se il venditore scambiasse il proprio immobile con un altro bene di pari valore, la cui fungibilità tuttavia è più elevata di un bene immobile. (riproduzione riservata)

